

Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-286/08)

(2008/C 223/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e J.-B. Laignelot)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo elaborato e adottato, entro un termine ragionevole, un progetto per la gestione dei rifiuti pericolosi, conforme ai requisiti della pertinente normativa comunitaria, e non avendo creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi che consenta lo smaltimento dei medesimi grazie all'utilizzazione dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 1, n. 2 e 6 della direttiva 91/689/CEE ⁽¹⁾ relativa ai rifiuti pericolosi e degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 7, n. 1, della direttiva 2006/12/CE ⁽²⁾ (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE).
- Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto degli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE) nonché degli artt. 3, n. 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della direttiva 99/31/CE ⁽³⁾, relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e degli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE) nonché agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.
- Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, dopo aver esaminato le disposizioni legislative concernenti la gestione dei rifiuti pericolosi notificate dalla Repubblica ellenica e, in particolare, il piano nazionale di smaltimento, ha constatato che le medesime non soddisfano i requisiti

del diritto comunitario per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.

In particolare, il piano nazionale di smaltimento presenta lacune in quanto si limita a orientamenti che necessitano di ulteriore elaborazione e che non soddisfano il requisito di «sufficiente precisione», in violazione del combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 6, n. 2, della direttiva 91/689/CEE e dell'art. 7, n. 1, della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE).

Parimenti, il piano nazionale di smaltimento non prevede una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento in quanto mancano le infrastrutture adeguate, mancano valutazioni relative al livello richiesto di capacità di trattamento e vi sono carenze per quanto riguarda la creazione e la collocazione geografica dei siti adeguati, in violazione del combinato disposto dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689/CEE e dell'art. 5 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE).

Inoltre, viene constatato che la prassi diffusa di smaltimento dei rifiuti pericolosi in Grecia è quella del «deposito temporaneo» il quale tuttavia, a causa del rinnovo delle relative autorizzazioni, in mancanza di discariche adeguate, si è trasformato in permanente. Ne consegue che non sono state adottate le misure adeguate per lo smaltimento sicuro e definitivo dei rifiuti pericolosi in modo da non compromettere la salute umana e senza arrecare pregiudizio all'ambiente, in violazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689/CEE in combinato disposto con gli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE) e degli artt. 3, n. 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

Ricorso proposto il 1° luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-289/08)

(2008/C 223/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Sipos, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo elaborato un piano di emergenza esterna per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (¹), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente rileva che l'elaborazione di piani di emergenza esterni per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva 96/82/CE costituisce un'esigenza fondamentale di tale direttiva. Il Granducato di Lussemburgo sarebbe venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva in quanto non avrebbe elaborato siffatti piani per otto stabilimenti operativi situati sul suo territorio.

⁽¹⁾ GU 1997, L 10, pag. 13.

Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-293/08)

(2008/C 223/53)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande, I. Koskinen)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE (¹), recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,

nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, o comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi della summenzionata direttiva;

- condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 304, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel de Montpellier (Francia) il 3 luglio 2008 — Ministère public/Santesteban Goicoechea Ignacio Pédro

(Causa C-296/08)

(2008/C 223/54)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'Appel de Montpellier

Parti

Procedimento penale a carico di Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il difetto di notifica ai sensi dell'art. 31, n. 2, della decisione-quadro 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (¹), da parte di uno Stato membro, nella fattispecie la Spagna, dell'intenzione di continuare ad applicare intese o accordi bilaterali o multilaterali, comperti, dato l'uso del termine «sostituisc[e]» all'art. 31 di detta decisione-quadro, l'impossibilità per tale Stato membro di avvalersi nei rapporti con un altro Stato, nella fattispecie la Francia, che ha reso una dichiarazione ai sensi dell'art. 32 della decisione-quadro, di procedure diverse da quella del mandato di arresto europeo.